

Ministero della Giustizia Codice PA : m dg		
Procura della Repubblica Cod. AOO 08731502189		
N. 188	25I	11.2.2025
UOR	CC	RUO
rif. n.	Prot.	



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Catania

Oggetto: Rilascio di copia di atti del procedimento penale agli organi di informazione - Criteri – Casi – Modalità

Il Procuratore Distrettuale della Repubblica

Visto il vigente Progetto Organizzativo dell'Ufficio che – conformemente a legge - nella parte relativa ai rapporti con la stampa e con gli organi di informazione stabilisce che gli stessi sono di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore aggiunto, se espressamente a ciò delegato);

Considerato che tale prerogativa del Dirigente dell'Ufficio corrisponde alla necessità di assicurare un indirizzo unitario, di garantire un regolare svolgimento delle indagini, la riservatezza e la dignità delle persone a qualsiasi titolo interessate dalle indagini stesse;

Rilevato, che secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento positivo non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione, in quanto gli atti coperti da segreto assoluto, quali quelli delle indagini preliminari fino a quando non siano conoscibili dall'indagato, vige il divieto assoluto di pubblicazione, con riferimento sia la testo che al contenuto, mentre, per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione (che si evolve in relazione allo sviluppo del procedimento) ma è consentita la divulgazione del contenuto, sicchè a mente dell'art. 114 comma 7^o c.p.p. è “*sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto*”, così temperandosi il divieto posto dai precedenti commi 2 e 3, che, evidentemente riguarda gli atti d'indagine intesi in senso formale e nella loro materialità fisica e, quindi, i verbali, i decreti e le ordinanze che riflettono tali attività (e, si aggiunge, le eventuali deleghe che le dispongono)

che rimangono non pubblicabili. Risulta, invece, pubblicabile il “contenuto” dei medesimi, ostensibile, evidentemente, nelle forme del loro riassunto ovvero della loro parafrasi o elaborazione;

visto, altresì, l'articolo 116 c.p.p., a mente del quale “ *Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti*”, da ciò derivando la sicura possibilità di acquisizione da parte dei soggetti legittimati degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto (e, tra essi, innanzitutto, dei provvedimenti cautelari, ma non solo);

considerato che, ai fini dell'accesso da parte di “ chiunque vi abbia interesse” agli atti considerati dall'art. 116 cpp, non deve trattarsi, come insegna la giurisprudenza, anche di legittimità, di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*, potendo la legittimazione al rilascio di copie riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali e, tra essi, al giornalista, allorché il suo accesso agli atti di indagine possa valutarsi strumento di una funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione, sempre che l'esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali e , segnatamente, con le parimenti fondamentali istanze di protezione dei diritti della persona o della collettività o con le inalienabili potestà dello Stato;

considerato che la comunicazione istituzionale dell'ufficio del Pubblico Ministero risponde all'adempimento di un dovere di informazione verso la collettività – previsto anche dall'ordinamento giudiziario - funzionale al concreto dispiegarsi dei principi espressi dall'art. 21 Cost. , ferma restando la necessità di un doveroso bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla dignità ed integrità della persona, diritto alla riservatezza, tutela dei minori e delle persone vulnerabili, potestà punitiva dello Stato e necessità di garantire un efficace svolgimento delle indagini);

ritenuto che, allora, vi è la necessità di una formale e trasparente disciplina dei criteri di esercizio della potestà di cui all'art. 116 c.p.p. spettante nella fase delle indagini preliminari, che contribuisca, nei limiti fissati dal legislatore, ad assicurare la libertà e la correttezza dell'informazione – ponendo fine alla prassi non commendevole che vuole che il giornalista si adoperi per ottenere, in via indiretta e informale i documenti in possesso del giudice e delle parti necessarie alla responsabile e completa informazione del pubblico, che, allo stato, sembra dipendere dalle conoscenze del giornalista negli ambienti che ne hanno la disponibilità, senza che risulti mai chiaro come e da chi il giornalista abbia ottenuto tali documenti ed in ragione di quali interessi siano stati dati;

ritenuto, pertanto, che il rilascio, da parte dell'Organo Pubblico preposto, di copia dei provvedimenti giudiziari relativi alle indagini non più coperti dal segreto investigativo agli

organi di informazione che ne facciano richiesta, sia funzionale ad assicurare, da un lato, il corretto esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione, e, dall'altro, il soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza ed interesse collettivi (fermo restando il divieto di pubblicazione del testo di provvedimenti ed atti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p.);

rilevato che la recente riforma attuata con D.lgs nr 198/2024, che ha stabilito il divieto di pubblicazione totale e/o parziale del testo degli atti d'indagine estendendolo anche alle ordinanze cautelari fino a che le indagini preliminari, ovvero l'udienza preliminare, non sia conclusa, non impedisce tuttavia il rilascio delle copie ai giornalisti, il cui legittimo interesse ad ottenerle da parte dei mezzi d'informazione tempestivamente si è, al contrario, vieppiù accresciuto a seguito della recente riforma, tenuto conto che per sintetizzare con proprie parole ovvero parafrasare il contenuto di un atto d'indagine non segreto, ovvero di ordinanza cautelare (essendo chiaro il divieto di pubblicare il testo di tali atti e dell'ordinanza e chiare le sanzioni – artt 115 cpp e 684 cp - per chi non ottempera allo stesso) vi è la necessità di averne una copia disponibile, a meno che non si ritenga che sia possibile sintetizzare il contenuto di qualcosa che non si conosce;

considerato, che l'esigenza di garantire il diritto di cronaca ed il correlativo diritto della collettività ad essere informata su fatti di rilevanza pubblica, deve essere temperata, come detto, sia con gli indicati diritti della persona che con le esigenze investigative, si ritiene : quanto alla tipologia di provvedimenti giudiziari non più coperti da segreto d'indagine, che vadano esclusi dal novero dei provvedimenti che possono essere forniti ai mezzi d'informazione, in quanto di norma la loro propalazione è di potenziale nocimento per le investigazioni in corso, ponendosi, di norma, quali mezzi di ricerca della prova ovvero di verifica delle prospettazioni difensive, cioè i decreti di perquisizione, i sequestri probatori, gli inviti a comparire, gli incarichi di consulenza irripetibile, gli incidenti probatori ed atti assimilabili, che hanno la finalità di fornire riscontro alle tesi di accusa e di difesa. Ne consegue che possono essere forniti ai mezzi d'informazione: provvedimenti cautelari reali e personali ed ogni altro provvedimento preso dal Giudice avente ad oggetto la libertà personale una volta comunicati alle parti, ovvero il patrimonio dei soggetti sottoposti alle indagini, i provvedimenti pre-cautelari presi in via d'urgenza dal PM (fermi e sequestri preventivi urgenti) una volta convalidati dal Giudice, nonché gli atti conclusivi delle indagini (sempre dopo che gli stessi siano stati notificati alle parti) vale a dire avvisi di conclusione indagini, richieste di rinvio a giudizio e decreti di citazione a giudizio;

quanto ai provvedimenti che, non in ragione della tipologia, ma *rationae materiae*, vanno esclusi dal novero dei provvedimenti che possono essere forniti ai mezzi d'informazione,

in quanto (di norma) la loro propalazione è di potenziale nocimento a diritti della persona meritevoli di prevalente tutela (rispetto al diritto ad informare ed essere informati) vengono in rilievo tutti quelli relativi ai delitti di cui agli artt. 572 cp nei confronti di minori, 600 bis, 600 ter, 600 quater e quinquies cp nonché i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies cp, salvo casi di eccezionale e fondato interesse pubblico alla vicenda penale - e fatti salvi gli omissis a tutela della riservatezza - che di volta in volta saranno valutati;

ravvisata l'opportunità, previo nulla osta alla pubblicazione da parte del titolare delle indagini che potrà evidenziare eventuale contrarietà al rilascio della copia motivato dalle ragioni che di seguito saranno indicate, di riservare al Procuratore della Repubblica il concreto esercizio della responsabilità, che gli compete quale titolare esclusivo del dovere/potere di mantenere i rapporti con gli organi di informazione sulle attività della Procura, di valutare la sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari sotto il profilo sia della cessazione del segreto, ovvero dell'eventuale pregiudizio alle indagini (per questo aspetto, previa acquisizione, come detto, del nulla osta al rilascio delle copie da parte del PM titolare delle indagini) sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto degli stessi, sia della presenza di ragioni ostative correlate ad eventualmente preminenti esigenze di tutela dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento penale;

rilevato che, tutti i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea l'organizzazione della Procura della Repubblica ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione, sono chiamati a collaborare attivamente alla determinazione delle linee di comunicazione da adottarsi nel caso concreto, attraverso la tempestiva informazione al Procuratore della Repubblica:

sia dei provvedimenti giudiziari suscettibili di divulgazione, in quanto relativi ad affari di particolare rilevanza (per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti) o caratterizzati da questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità ed importanza;

sia, al contrario, di quelli che pur rientrando in astratto nella categoria sopra indicata, tuttavia possono apparire di non opportuna divulgazione in ragione della esistenza di specifiche controindicazioni relative al contenuto del provvedimento giudiziario o allo stato del procedimento;

considerato che appare comunque opportuno che i provvedimenti rilasciati siano sempre omissati nella parte in cui contengono dati sensibili la cui conoscenza non è essenziale per la comprensione del fatto reato quali la residenza degli indagati e parti offese ovvero i numeri delle loro utenze quando ancora in uso;

sentiti i Procuratori Aggiunti, dispone che:

- a) i Magistrati di questo Ufficio, ferme restando le sopra indicate limitazioni, informano tempestivamente il coordinatore del gruppo di lavoro d'appartenenza:
- 1) dei provvedimenti giudiziari, della specie e natura sopra indicati, non coperti da segreto investigativo, suscettibili di divulgazione in quanto relativi ad affari di particolare gravità, rilevanza, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza, o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte;
 - 2) di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento secondo le linee guida indicate nel presente provvedimento, anche indicando eventuali passaggi del provvedimento da omissare. Il Coordinatore del gruppo di lavoro trasmette, anche via mail, al Procuratore della Repubblica, in uno con un proprio parere, il provvedimento e le osservazioni del PM delegato tenendo anche conto di eventuali controindicazioni al rilascio di copia laddove lo stesso possa negativamente interferire con altre indagini connesse o collegate in corso di svolgimento nel suo gruppo di lavoro ;
- b) è riservata al Procuratore della Repubblica l'espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114 comma 2 c.p.p., potendo, con proprio motivato provvedimento, svolti tutti i tentativi di trovare una soluzione condivisa, in caso permanga una insanabile divergenza, disattendere eventuali assensi o mancati assensi al rilascio della copia ai giornalisti espressi nelle osservazioni del PM o del Procuratore Aggiunto, nel caso in cui non li ritenga conformi alle linee guida espresse nel presente provvedimento;
- c) nella formulazione della suddetta valutazione, l'Ufficio si atterrà ai seguenti criteri, essenziali per l'analisi della compiuta valutazione dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio:
- il rilascio della copia – e sempre limitatamente alla tipologia di atti sopra indicata - non deve, comunque, interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e di tutela del diritto delle persone secondo un equo bilanciamento di questi diritti con il diritto all'informazione sulla base dei criteri e delle indicazioni sopra enunciate, anche ricorrendo alla apposizione di *omissis* ove necessario;

- il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione (ancora una volta si prevede, in questi casi, il ricorso agli omissis);
- il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;
- il rilascio di copia sarà sempre preceduto dalla apposizione di *omissis* dei dati sensibili la cui conoscenza non è essenziale per la comprensione del fatto reato (quali, a titolo esemplificativo, la residenza degli indagati e parti offese ovvero i numeri delle loro utenze quando ancora in uso e simili);

d) il rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione è curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica e la relativa richiesta dovrà essere formulata per iscritto:

- da giornalista professionista iscritto all'Ordine o pubblicista su delega scritta del Direttore responsabile della testata giornalistica, *anche on line*, interessata all'ottenimento della copia. La delega del Direttore Responsabile sarà prodotta solo nella prima istanza depositata a questo Ufficio dal giornalista e sarà sostituita, a cura del giornalista stesso, nel caso di variazione della testata per cui presta la sua opera;
- da giornalisti *cd free lance*, specificandosi che questi ultimi, proprio per garantire che le informazioni che acquisiscono sono finalizzate ad informare l'opinione pubblica, dovranno documentare, nell'istanza di rilascio copie – o, almeno, nella prima istanza prodotta a questo Ufficio - che conducono professionalmente inchieste giornalistiche/studi/pubblicazioni (on line ovvero su carta stampata) su temi di attualità o storici, sociali, politici criminologici ed economici”;

il rilascio della copia sarà esclusivamente su supporto informatico, con pagamento di diritti corrispondenti a quelli previsti per le parti processuali;

tutto il carteggio relativo al rilascio delle copie dei provvedimenti ai giornalisti non è inserito nel fascicolo processuale ed è conservato riservatamente nella Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti e ai Sostituti **IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**
Francesco Curcio

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, al Presidente del Tribunale di Catania, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Catania, nonché al Consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti della Sicilia ed alla Federazione nazionale della stampa.

10.02.2025

Francesco Curcio - Procuratore Distrettuale

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a vertical line that ends in a small hook.